

Contratto per l'affidamento in house providing del servizio pubblico di realizzazione e successiva gestione tecnico- economica della Farmacia Comunale di Cartoceto

Addì, 09 Marzo 2026

TRA

Il **Comune di Cartoceto**, con sede in Cartoceto (PU), Via Marcolini n. 4 Codice Fiscale e P. IVA n 00314620410 nella persona del Vice Sindaco Avv. Matteo Andreoni, nato a Fossombrone (PU) il 15.12.1974, domiciliato per la carica a Cartoceto (PU), il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.11.2025 – *“Assegnazione nuova Farmacia Comunale Cartoceto – capoluogo provvedimenti e determinazioni conseguenti per la realizzazione e affidamento in gestione in regime di in house providing alla propria società ASET SpA”*, dichiarata immediatamente eseguibile (d’ora in avanti **Comune**), da una parte;

E

L’ **Aset S.p.A.**, con sede in Fano Via Luigi Einaudi Capitale sociale di Euro 10.493.910 i.v., numero di iscrizione al Registro delle imprese e Partita Iva 01474680418, REA PS 144561 nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e A.D. Ing Giacomo Mattioli, nato a Fano (PU) il 15.11.1978 in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 37 del 06.11.2025 e dall’Assemblea dei soci in data 12.11.2025 (d’ora in avanti **La società**) dall’altra;

- congiuntamente definite **“Le parti”**.

PREMESSO CHE

- a) il Comune di Cartoceto con atti deliberativi della Giunta Comunale n. 24 del 04.06.2024 ha individuato nella zona 3 del territorio comunale e, quindi, richiesto al Servizio Farmaceutico regionale l’istituzione di una nuova sede farmaceutica in titolarità comunale - presso il capoluogo comunale,
- b) con decreto del dirigente del settore assistenza farmaceutica della regione Marche n. 28 del 03.09.2025 – pubblicato nel BUR Marche n. 83 del 11.09.2025 la Regione ha assegnato la sede farmaceutica di nuova istituzione n. 3 al Comune di Cartoceto affinché lo stesso provveda ad attivarla e gestirla nel rispetto delle normative vigenti in materia, garantendo l’accessibilità, la continuità e la qualità del servizio farmaceutico a beneficio della popolazione residente con particolare attenzione alle fasce più fragili;
- c) con nota del 17.10.2025 prot. n. 13183 il Comune ha quindi richiesto alla propria società in house – ASET Spa P. Iva n. 01474680418 la redazione di un piano economico sulla scorta di quanto già fatto nel 2020 al fine di avviare il procedimento di affidamento della realizzazione e successiva gestione della nuova farmacia comunale;
- d) con nota del 07.11.2025 ASET Spa quale soggetto deputato alla gestione della nuova Farmacia Comunale ha proceduto alla trasmissione del “Progetto di Gestione”– Ciò in quanto la società è:
 - *costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ed in particolare annovera nell’oggetto sociale la gestione di farmacie comunali;*
 - *ad integrale capitale pubblico nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 113 c. 5 lett. c) del TUEL (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 267/00) – progetto debitamente approvato dal Cda nella*

Contratto per l'affidamento in house providing del servizio pubblico di realizzazione e successiva gestione tecnico- economica della Farmacia Comunale di Cartoceto

riunione del 06.11.2025, dall'assemblea dei soci in data 12.11.2025 e quindi dal Comune di Cartoceto con delibera del C.C. n. 31 del 18.11.2025;

- e) la Società costituisce il mezzo, per il tramite del quale, il Comune intende esercitare il servizio pubblico relativo alla gestione della nuova Farmacia Comunale rurale del capoluogo cittadino di cui è titolare a seguito dell'assegnazione intervenuta con provvedimento del Servizio Sanitario Regionale n.28 del 03.09.2025;
- f) con il presente contratto di affidamento le parti intendono regolamentare lo svolgimento del servizio pubblico farmaceutico attraverso l'affidamento in house providing dello stesso alla società ad integrale capitale pubblico ASET Spa partecipata e soggetta al controllo analogo congiunto;
- g) il presente contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio pubblico farmaceutico relativo alla conduzione della Farmacia Comunale nel rispetto dei principi dell'in house providing fissando impegni reciproci tra Comune e la propria Società ASET SpA al fine di garantire l'autonomia gestionale della stessa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi prioritari e strategici del Comune Titolare della Farmacia affinché la stessa sia correttamente allestita e, quindi, gestita per il miglior servizio farmaceutico all'utenza;
- h) ASET si è impegnata a realizzare il progetto di gestione utile a valutare le potenzialità di sviluppo del servizio sanitario pubblico attraverso la gestione in house providing dello stesso;
- i) con nota del 06.03.2026 il direttore del Servizio farmaceutico territoriale - oggetto DECR. ARS n. 28 del 03/03/2025 _ pubbl. BUR Marche n. 83 del 11/09/2025 concessione di apertura ed avvio d'esercizio della sede farmaceutica di nuova istituzione nel Comune di Cartoceto denominata *FARMACIA COMUNALE CARTOCETO*, in gestione ASET spa, sita in via Marcolini 6, cod. Reg. 11151 e P.IVA n. 01474680418 _ IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI REPERTORIO alla Determina redatta ed alle firme di Ufficio; ha autorizzato l'apertura della nuova Farmacia a far data dal 09.03.2026;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

1.1) Il Comune affida il servizio pubblico di gestione della nuova Farmacia Comunale di Cartoceto alla Società, unitamente alla concessione in uso/affitto dei locali ove sarà allocata la nuova sede della Farmacia, in adiacenza agli uffici comunali del capoluogo siti in via Marcolini n. 4 con regolamentazione delle condizioni previste per la locazione con separato contratto di affitto da sottoscrivere ai sensi delle norme di legge in materia di locazione di immobili e locali per attività a carattere commerciale ai sensi della L. 392/78 da mantenersi in validità per tutto il periodo di gestione della Farmacia da parte di ASET Spa;

1.2) Il presente Contratto di servizio regola, quindi, i rapporti tra il Comune e la propria Società plurinominale, scaturenti dall'affidamento in house providing della gestione della Farmacia Comunale, con piena concessione in capo alla società di ogni diritto, funzione e compito derivante dal suddetto affidamento in ordine al pieno diritto di gestione e conduzione tecnico-economica della Farmacia e dei servizi correlati (*di seguito definiti "Servizi Farmaceutici"*);

Contratto per l'affidamento in house providing del servizio pubblico di realizzazione e successiva gestione tecnico- economica della Farmacia Comunale di Cartoceto

1.3) La Società potrà eseguire, nell'ambito del presente contratto di servizio, eventuali ulteriori servizi per il Comune sempre che gli stessi siano connessi o complementari all'oggetto statutario della società e del presente Contratto, anche se temporanei;

1.4) Tali ulteriori servizi saranno remunerati sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra Comune e la Società, compensi che assicurino la copertura dei costi di start up e gestione, ivi compresi quelli generali e finanziari, nonché la equa remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato;

1.5) Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto alla Società la richiesta di fornitura di servizi di cui all'art. 1.3), con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente contratto i seguenti termini, indicati in grassetto, hanno il significato specificato qui di seguito:

Il Comune: è il Comune di Cartoceto è il soggetto affidante la gestione della nuova Farmacia Comunale e dei collegati servizi farmaceutici di cui rimane Titolare nonché socio della società a integrale capitale pubblico;

La Società: è la società ASET spa, società ad integrale partecipazione pubblica partecipata dal Comune è il soggetto affidatario in house providing del servizio pubblico di gestione della Farmacia comunale e locatario dei relativi locali indicati dal Comune per l'esercizio della Farmacia;

Le parti: sono Il Comune e la Società unitariamente intesi come le parti del presente contratto

Il Contratto: è il presente contratto di affidamento del diritto di gestione della Farmacia comunale e dei servizi farmaceutici correlati ad ASET SpA.

I Servizi Farmaceutici: è il complesso delle attività e funzioni ricadenti nel servizio pubblico di gestione della Farmacia e correlate prestazioni accessorie, nessuno escluso;

Art. 3 - Obiettivi, prestazioni, standard e Principi di controllo in house providing

3.1) Gli obiettivi

La Società nell'espletamento dei Servizi Farmaceutici e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'uso corretto del farmaco;
- b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con gli orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori.

Contratto per l'affidamento in house providing del servizio pubblico di realizzazione e successiva gestione tecnico- economica della Farmacia Comunale di Cartoceto

d) mantenere la titolarità del presidio farmaceutico in capo al Comune ed operarne la gestione in qualità di società ad integrale capitale pubblico, nel rispetto delle disposizioni di gestione di cui alla L. 475/68.

3.2) I principi fondamentali e standard dell'erogazione dei servizi.

La Società osserverà i principi e modalità gestionali che la società ha in essere per la gestione delle altre Farmacie comunali (*Comune di Fano, Cantiano, Mondolfo e Terre Roveresche*) che si impegna ad applicare anche per la gestione della Farmacia oggetto del presente contratto.

3.3) i principi del controllo in house del servizio con poteri di indirizzo strategico generale da parte del comune;

Al Comune di Cartoceto oltre i poteri di controllo già statutariamente definiti ed esercitabili sugli atti fondamentali della società da parte del rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci spetta il preventivo parere sulle modalità organizzative del servizio proposte e disposte da parte della società. Pertanto, gli organi aziendali prima di assumere o disporre iniziative atte ad apportare modifiche sostanziali sulle modalità erogatorie del servizio farmaceutico dovranno darne preventiva informazione all'Ente, il quale, potrà chiedere motivata modifica alle modalità proposte dalla società.

Compete inoltre ai funzionari dell'ente la possibilità di richiedere ed ottenere tutte le informazioni utili alla valutazione sull'andamento della gestione della Farmacia anche oltre le ordinarie scadenze di presentazione del budget annuale e del conto consuntivo del servizio, con possibilità previo preavviso di eseguire sopralluoghi presso la sede della farmacia.

Art. 4 – Durata, decorrenza ed efficacia

L'affidamento del servizio di gestione della Farmacia Comunale, in ottemperanza al progetto di gestione proposto dalla Società ed a quanto deliberato dal Comune con atto n. 31 del 18.11.2025 ha durata di anni 20 (venti) a far data dal 09.03.2026 data di apertura della nuova farmacia, periodo eventualmente rinnovabile nel rispetto dei principi dell'in house providing.

Art. 5 - Messa a disposizione dei locali a sede della Farmacia Comunale e limitrofi

I locali di proprietà del Comune e da questi indicati alla società, per l'esercizio dell'attività della farmacia sono siti in via Marcolini n. 4, saranno riservati alla Società previa stipula, tra le parti, di apposito contratto di locazione commerciale a prezzo agevolato e calmierato di € 100,00/mese nel rispetto della normativa di cui alla legge 27/07/1978 n. 392, che dovrà essere mantenuto in vigenza, salvo diversi accordi tra le parti, per tutto il periodo di affidamento. Con il perfezionamento dell'affidamento in house di durata pluriennale i lavori eseguiti sui locali di via Marcolini 4 per l'allestimento della nuova Farmacia saranno a cura della Società, che ne provvederà al relativo ammortamento durante il periodo ventennale di affidamento del servizio. Tenuto conto che i locali indicati dal Comune di Via Marcolini 6 – ove ubicare la nuova Farmacia necessitano, preliminarmente di interventi edilizi atti a rendere gli stessi confacenti all'utilizzo quale Farmacia e/o per l'implementazione di servizi sanitari accessori, la società, con la sottoscrizione del presente contratto, è già autorizzata ad eseguire, per conto del Comune nel rispetto

Contratto per l'affidamento in house providing del servizio pubblico di realizzazione e successiva gestione tecnico- economica della Farmacia Comunale di Cartoceto

delle vigenti autorizzazioni urbanistiche, tutti i lavori di manutenzione straordinaria di start-up necessari a rendere funzionale ed idoneo il locale indicato.

Il Comune si impegna direttamente nei confronti della Società a rimborsare tutti gli oneri strutturali sull'immobile (lavori edili e impiantistica) anticipati sostenuti ed eventualmente non ammortizzati alla fine del periodo di gestione, a cura del soggetto, eventualmente individuato dal Comune quale subentrante, fermo restando che la società rimarrà unica proprietaria dei beni mobili e delle attrezzature ed impianti acquistati per l'attivazione della farmacia, così come precisato nel successivo art. 8.

Le spese di ordinaria manutenzione e di assistenza tecnica delle macchine, impianti ed attrezzature saranno a carico della Società per tutta la durata del contratto; La Società assume l'onere derivante dai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per l'incendio e furto per l'intero valore degli impianti, attrezzature e dei beni in genere costituenti l'azienda farmaceutica.

La Società si impegna ad intestare a proprio nome tutti i contratti relativi alle utenze per l'erogazione di luce, gas, acqua, telefono e quanto altro necessario per l'attività e a pagarne i relativi canoni.

Dall'avvio del contratto e per tutto il periodo transitorio di subentro nei contratti di utenza il Comune proseguirà con il pagamento dei medesimi, provvedendo a fatturare quota parte del costo alla Società.

Art. 6 – Canone di concessione e canoni di locazione dei locali

6.1) L'affidamento dei Servizi Farmaceutici, da parte del Comune, e la gestione della Farmacia Comunale in relazione alla specifica finalità sociale obbliga la Società al pagamento del solo canone di locazione dei locali, come riportato nel piano economico di gestione inviato ed approvato dalle parti nel novembre 2025, mentre la conduzione e la gestione non darà luogo ad alcun canone o corrispettivo di alcuna natura a favore del Comune, essendo la natura della nuova farmacia rurale, unicamente e prevalentemente vocata all'erogazione di servizio farmaceutico essenziale alla popolazione come indicato dal Comune in fase di istituzione – farmacia rurale sussidiata aperta in applicazione del criterio derogatorio ex art. 104 RD 1265/1934 TULS in considerazione sia della localizzazione delle due sedi farmaceutiche ordinarie preesistenti entrambe situate nella frazione di Lucrezia, sia della distanza significativa della nuova Farmacia del Capoluogo rispetto ad altre aree del territorio comunale.

La società sosterrà direttamente ogni onere per la gestione del servizio farmaceutico e pertanto è pienamente titolata ad introitare direttamente ogni entrata derivante dall'erogazione del servizio oggetto di vendita e di dispensazione di farmaci e servizi a carico del SSN.

La nuova sede farmaceutica, individuata nella zona 3, risponde pertanto ad esigenze di riequilibrio territoriale e di presidio sanitario, in coerenza con gli obiettivi di pianificazione regionale e salvaguardia del diritto fondamentale di tutela della salute pubblica.

Art. 7 Esclusività della Farmacia Comunale sul territorio

Il Comune s'impegna nei confronti della Società affinché nel proprio territorio comunale - capoluogo opererà un solo presidio sanitario adibito a Farmacia Comunale e, pertanto, l'attuale gestione in regime privatistico cesserà di operare nella sede di riferimento prima dell'avvio della nuova Farmacia Comunale,

Contratto per l'affidamento in house providing del servizio pubblico di realizzazione e successiva gestione tecnico- economica della Farmacia Comunale di Cartoceto

rilasciando all'uopo i locali occupati che potranno essere utilizzati in futuro per l'ampliamento dei servizi sanitari a disposizione della società come indicato al precedente art. 5.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il progetto di gestione per l'affidamento dell'attività della Farmacia comunale è stato strutturato e definito in ipotesi di esercizio di un'unica Farmacia operante su quella parte del territorio comunale (Cartoceto Capoluogo) – sede 3.

Art. 8 Investimenti per la messa a norma dei locali ed indennizzo

8.1) Per perseguire gli obiettivi descritti al precedente art. 2 e per mantenere nel tempo la capacità di erogare alla comunità Servizi Farmaceutici, il Comune chiede alla Società di procedere con gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali di cui al precedente art. 5 necessari alla corretta fruizione ed erogazione del servizio - apportando quindi le migliorie, ristrutturazioni ed adeguamenti tecnici necessari ad assicurare i livelli qualitativi del servizio per la durata del presente Contratto in "*house providing*", secondo le determinazioni assunte in merito dal Comune.

Le spese di adeguamento, saranno poste inizialmente a carico della Società che rimarrà unica proprietaria dei beni mobili e delle attrezzature e impianti asportabili eventualmente acquistati per l'uso della sede farmaceutica di titolarità del Comune, mentre, relativamente agli oneri per interventi strutturali sui locali le parti convengono che, se per qualsiasi motivo o ragione, si dovesse interrompere l'affidamento in house prima della durata stabilita, il Comune si impegna direttamente e solidalmente a far sì che l'eventuale nuovo soggetto gestore qualora individuato al termine del presente contratto rifonda alla Società l'intero importo investito per l'allestimento dei locali e della Farmacia compresi gli oneri ed i costi indiretti di pianificazione e gestione, nessuno escluso, unitamente al riconoscimento di un indennizzo per lo start-up della Farmacia e per il lucro cessante.

Il rimborso degli oneri, dei costi e dell'indennizzo di cui ai punti precedenti saranno erogati alla Società entro 60 gg. dalla richiesta all'uopo inoltrata da questa.

Art. 9 - Rapporti di debito/credito risultanti alla data di inizio dell'affidamento e rapporti contrattuali

9.1) Eventuali rapporti di debito e credito inerenti le farmacie comunali, esistenti in capo al Comune alla data di cui al precedente art. 4 resteranno in capo al Comune.

9.2) Il Comune, per la durata di anni cinque, si obbliga a mantenere indenne la società da richieste di pagamento di somme, a qualsiasi titolo effettuate, imputabili alla gestione delle farmacie antecedentemente la data di decorrenza del presente contratto di cui al precedente art. 4.

Qualora la richiesta di pagamento appaia infondata il Comune e la Società d'intesa valuteranno modi e termini per opporsi anche per vie legali o attraverso presentazione di ricorsi alle autorità e organi giudicanti competenti, fatto salvo che gli oneri legali o giudiziari rimarranno in capo al Comune.

Contratto per l'affidamento in house providing del servizio pubblico di realizzazione e successiva gestione tecnico- economica della Farmacia Comunale di Cartoceto

Art.10 - Restituzione dei beni e regolazione dei rapporti al termine dell'affidamento del servizio da applicarsi in caso di mancata proroga

Al termine dell'affidamento del servizio, gli interventi strutturali atti a rendere idonei i locali della Farmacia saranno rimborsati alla società. Nel caso in cui siano presenti in farmacia beni mobili e/o attrezzature di proprietà della Società, questi potranno essere ceduti al gestore subentrante ad un prezzo da convenire all'atto della cessione unitamente all'indennizzo di cui all'art. 8

Per quanto concerne il valore delle merci giacenti in Farmacia al momento della riconsegna, esse saranno valorizzate sulla base del costo di vendita al gestore subentrante, mediante l'emissione di regolare fattura il cui regolamento sarà effettuato dal nuovo gestore entro 30 gg. dalla data della fattura di vendita. Il Comune riacquisirà la disponibilità dei locali, sede di farmacia ed oggetto di locazione riassumendo a sé gli oneri derivanti dai contratti di cui al precedente art. 4.

Art. 11- Obblighi della Società

11.1) La Società si impegna a dotarsi di attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia.

11.2) Nell'espletamento dei servizi la Società osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art 12.

Art. 12 Obblighi del Comune

12.1) Il Comune si impegna a mettere a disposizione della Società gli spazi, secondo quanto indicato all'art. 5 (nuovi locali Farmacia)

12.2) Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nonché assicurando il necessario sostegno in materia di problematiche urbanistiche, di viabilità ed edilizie.

12.3) Il Comune mette a disposizione immediatamente i locali ove dovrà trovare allocazione la nuova Farmacia comunale.

Consentirà inoltre il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi societari.

Art. 13- Informazione al Comune

13.1) Ai sensi del vigente statuto della Società, il Consiglio di amministrazione approva il budget annuale per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci, nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi e alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo,

13.2) Il Comune può richiedere in corso d'anno informazioni sull'andamento gestionale per la sua pianificazione economica con informazione in assemblea del budget semestrale annuale

Contratto per l'affidamento in house providing del servizio pubblico di realizzazione e successiva gestione tecnico- economica della Farmacia Comunale di Cartoceto

Art. 14 - Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio.

14.1) Il Comune, avvalendosi di personale o collaboratori competenti, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

14.2) Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione, rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loro affidati;

14.3) Il Comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

14.4) I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di amministrazione della Società.

14.5) Il Comune si riserva ogni attività di verifica in ordine all'attività di gestione.

Fermo restando che eventuali verifiche e/o sopralluoghi saranno preceduti da congruo preavviso per non arrecare disagi ai servizi ed alla clientela.

Art. 15- Responsabilità della società

La società mantiene sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da ogni danno ed onere che possa derivare a terzi dall'esercizio dei Servizi farmaceutici.

Art. 16- Risoluzione del contratto per inadempienze gravi

16.1) Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto, fermo quanto dovuto alla società ai sensi dell'art. 8, soltanto quando, per accertati comportamenti colposi della Società, siano state accertate:

- a) gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- b) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 35 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
- e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- f) ricorso all'abusivismo professionale.

16.2) Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

16.3) La Società deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 16.2. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al 1° comma. In caso contrario il Comune dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla Società.

16.4) La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito comporta, oltreché la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del Comune la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico e dei rapporti di lavoro.

Contratto per l'affidamento in house providing del servizio pubblico di realizzazione e successiva gestione tecnico- economica della Farmacia Comunale di Cartoceto

16.5) La Società assicura, in ogni caso, la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art.17 – Risoluzione del contratto per modifiche di legge o remunerazione del servizio

Le parti si riservano, comunque, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto qualora per intercorse modifiche di legge sulle modalità di remunerazione dell'attività del servizio Farmacie lo stesso risultasse non più sostenibile.

Art. 18 – Legge applicabile e Foro competente

Il presente contratto è retto dalla Legge italiana. Ogni controversia in qualsiasi modo inerente o connessa al Contratto, che dovesse insorgere tra le parti e non possa essere composta in via amichevole sarà deferita ad arbitrato rituale di diritto. L'arbitro sarà unico e verrà nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, da Presidente del Tribunale di Pesaro.

L'arbitrato avrà sede a Fano e sarà svolto in conformità alle norme del codice di procedura civile.

Art. 19 - Spese

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della Società.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa trattandosi di atto, il cui contenuto patrimoniale, è soggetto ad I.V.A.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco di Cartoceto

(Avv. Matteo Andreoni)

Il Presidente/AD

(ing. Giacomo Mattioli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa